

a sei mesi dopo la dichiarazione del-
la cessazione dello stato di guerra;

b) l'ammortamento per una mora
durata di anni 30, a decorrere dalla
data da determinarsi come sopra, del
residuo debito comprensivo delle rate
sospese e dei relativi interessi composti.

Il Consiglio di Amministrazione
sempre nella suddetta adunanza deli-
berò che la sistemazione di cui sopra
avrebbe dovuto formare oggetto di ap-
posita convenzione da stipulare, sempre
con la garanzia statale e con le clauso-
le di cui alla convenzione attualmente
in vigore, rimanendo quindi fermo il
tasso dell'operazione nella misura del
7%.

Analoghe deliberazioni furono a
suo tempo adottate dall'I.N.A.S. e
dall'I.N.A.L.S.

Lo schema dell'atto modificativo
alla convenzione 14 settembre 1927, che
sarà prossimamente stipulato tra lo
Stato, il Consorzio e i tre Istituti finan-
ziatori prevede che il residuo debito del